

QUANDO SONO STATI INTRODOTTI I BENEFICI FISCALI IN ITALIA?

La Legge Finanziaria per il 2008, n.244/2007, ha introdotto un sistema di agevolazioni fiscali a sostegno dell'industria cinematografica, disciplinate dai decreti 7 maggio 2009 (“**tax credit interno**”) e 21 gennaio 2010 (“**tax credit esterno**”).

LE AGEVOLAZIONI IN VIGORE PER GLI INVESTITORI ESTERNI

Tax Credit



Credito di imposta

**Utilizzabile per compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA),
contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL)
con il credito maturato a seguito di un investimento nella produzione
e nello sfruttamento di un'opera cinematografica**

FINO A QUANDO RESTERANNO IN VIGORE LE AGEVOLAZIONI?

Le agevolazioni rimarranno in vigore fino al **31.12.2013** in virtù di quanto sancito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 (proroga incentivi fiscali) e dalla Legge n. 75 del 26 maggio 2011 (copertura finanziaria).

TAX CREDIT INVESTITORI ESTERNI: d.m. 21 gennaio 2010

Art. 2, commi 1 e 2

*Ai soggetti di cui all'art. 73 del T.U.I.R. ed ai titolari di reddito d'impresa non appartenenti al settore cine-audiovisivo, è riconosciuto un credito d'imposta per gli apporti in danaro eseguiti a fronte di **contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana.*

Tutte le imprese sono ammesse, purché fiscalmente residenti in Italia, anche le persone fisiche purché esercenti attività d'impresa (ditte individuali).

CHI SONO GLI INVESTITORI ESTERNI? ^{1/2}

Si considerano “soggetti non appartenenti al settore” le imprese diverse dalle seguenti:

- Imprese operanti nel “settore”, ossia:
 - Imprese di produzione cinematografica
 - Imprese di distribuzione cinematografica
 - Esercenti sale cinematografiche
 - Soggetti di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 177/2005 (“Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi”) - lett. b), d), p), q), aa), l) quali: Operatori di Rete, Fornitori di Contenuti, Fornitori di Servizi ed Emittenti TV (tranne deroghe previste dal chiarimento MIBAC del 14.7.2011)

CHI SONO GLI INVESTITORI ESTERNI? 2/2

Non sono ammesse a beneficiare del Tax Credit le imprese non operanti nel “settore” ma legate da particolari rapporti con il produttore, ossia:

- Imprese che abbiano rapporti di fornitura correlati alla specifica opera cinematografica (incluse le c.d. “industrie tecniche”);
- Imprese appartenenti allo stesso gruppo societario della produzione cui l’apporto è destinato (concetto ampio, include qualsiasi rapporto partecipativo nonché correlazioni al medesimo soggetto economico).

QUALE E' IL BENEFICIO PER GLI INVESTITORI ESTERNI?

- 40% di credito d'imposta commisurato all'apporto eseguito, fino ad un massimo annuo di € 1 mln. per ciascun periodo d'imposta (i.e. investimento max annuo: € 2,5 mln.);
- Partecipazione ad una quota di utili derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera cinematografica (non proprietà diritti);
- Tassazione utili, dopo il recupero dell'apporto, come i dividendi, e quindi solamente sul 5% del loro ammontare;

PRIMO ESEMPIO: IL FILM NON GENERA UTILI

- Budget film: 8.000.000
- Quota Investitore Esterno: 30% = 2.400.000
- Quota Produttore: 70% = 5.600.000
- Partecipazione agli utili e alle perdite: 30%
- Tax Credit produttore: 1.200.000 (8.000.000 x 15%)
- Tax Credit investitore: 960.000 (2.400.000 x 40%)
- Totale Tax Credit: 2.160.000 (<50% costo di produzione)

Esempio 1

Ricavi totali film: 6.500.000

(Perdita film: 1.500.000)

Ricavi Quota Investitore: 1.950.000

(Perdita Quota Investitore: 450.000)

Risultato netto Investitore:

+ 510.000

+ 960.000 Tax Credit – 450.000

SECONDO ESEMPIO: IL FILM GENERA UTILI

- Budget film: 8.000.000
- Quota Investitore Esterno: 30% = 2.400.000
- Quota Produttore: 70% = 5.600.000
- Partecipazione agli utili e alle perdite: 30%
- Tax Credit produttore: 1.200.000 (8.000.000 x 15%)
- Tax Credit investitore: 960.000 (2.400.000 x 40%)
- Totale Tax Credit: 2.160.000 (<50% costo di produzione)

Esempio 2

Ricavi totali film: 9.000.000

Utile film: 1.000.000

Ricavi Quota Investitore: 300.000

Risultato netto Investitore:

+ 1.255.875

(+ 960.000 + 295.875*)

(*) al netto dell'Ires (27,5%) sul 5%

CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E COINTERESSENZA

- Associazione in Partecipazione, art. 2549 c.c.,
“Partecipazione agli utili e alle perdite”
- Cointeressenza agli utili, art. 2554 c.c., “Partecipazione
agli utili”

CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE


L'estrema flessibilità dei contratti consente alle parti di pattuire clausole che possano adeguatamente tutelare l'investitore e inoltre:

- Nessuna obbligazione nei confronti di terzi (art. 2551 c.c.)
- Diritto al rendiconto dell'affare compiuto (art. 2552 c.c.)
- Obbligo di presentare/integrare la domanda al MIBAC per ottenere il tax credit: in capo al produttore

L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: ASPETTI CONTABILI



L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: ASPETTI FISCALI



L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: ASPETTI FISCALI

Imposte indirette

L'apporto in denaro è escluso
dal campo IVA
(art. 2, lett. a) D.P.R. n. 633/1972)

L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ED IL PRODUCT PLACEMENT

L'investimento in produzione può essere associato all'investimento in *product placement*.

Investimento minimo: **10%** budget produzione

➡ **5%** nel caso di opere prime e seconde, documentari, cortometraggi, film "difficili", realizzati con risorse finanziarie modeste (<1,5 mln€)



VISIBILITA' PER
L'IMPRESA:
Pubblicità /
Eventi di
promozione

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER IL PRODUTTORE E L'INVESTITORE

- Apporti complessivi degli Investitori esterni, per ciascuna opera: max **49%** del costo di produzione;
- Partecipazione complessiva agli utili degli Investitori esterni, per ciascuna opera: max **70%** degli utili/proventi complessivi del produttore;
- Contratti e apporti devono essere stipulati e versati entro la data di presentazione del nulla osta di proiezione in pubblico;
- Durata minima del contratto di associazione in partecipazione: **18** mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza definitiva;
- Territorializzazione della spesa: l'**80%** degli apporti ricevuti dagli Investitori Esterni deve essere speso sul territorio nazionale;
- Utilizzo del credito: al termine dell'iter procedurale Mibac (**1-3 mesi** dall'uscita nelle sale);

CHIARIMENTI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL TAX CREDIT ESTERNO ^{1/2}

- Modalità di recupero dell'investimento: il recupero avviene prioritariamente rispetto ad eventuale contributo FUS, a valere sulla totalità dei ricavi o su alcuni specifici diritti a seconda dell'accordo stipulato con il produttore (**Note Mibac del 19 novembre 2011 e del 18 gennaio 2011**);
- Aleatorietà dell'investimento: l'apporto dell'investitore deve configurarsi come un apporto di capitale di rischio e non come finanziamento soggetto a restituzione (**Nota Mibac del 18 gennaio 2011**);
- Limite di investimento annuo: si computa in base al momento dell'effettivo versamento dell'apporto, indipendentemente dalla data di completamento del film e della sua uscita in sala (**Nota Mibac dell'11 marzo 2011**);

CHIARIMENTI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL TAX CREDIT ESTERNO 2/2

- Possibilità di «bloccare» il costo del film: la percentuale dell'investimento è misurata sul budget preventivo. Eventuali variazioni non rilevano ai fini della verifica dei limiti previsti dalla normativa (**Nota Mibac del 9 luglio 2010**);
- Operatori di rete/Fornitori di servizi di media e altri soggetti esclusi: l'appartenenza dell'investitore ad un gruppo societario in cui operi un soggetto che svolga una o più delle attività escluse non inficia la possibilità per l'investitore di fruire del tax credit esterno. Se è l'investitore a svolgere tali attività, questi può avere accesso al tax credit esterno a patto che tali attività abbiano una rilevanza marginale rispetto alle complessive attività svolte (max 20% dei ricavi/costi complessivi dell'investitore). (**Nota Mibac del 14 luglio 2011**);

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI?

L'Ufficio Tax Credit e Finanziamenti dell'ANICA supporta gli operatori nazionali ed internazionali:

- Attività di informazione, promozione, workshop;
- Assistenza nella interpretazione delle norme riguardanti le agevolazioni fiscali;
- Gestione di una pagina web interamente dedicata alla normativa, agli approfondimenti, agli appuntamenti internazionali dedicati alla materia fiscale;
- Newsletter periodiche;
- Consulenza per la presentazione delle pratiche tax credit al Ministero tramite la struttura dedicata di Anica Servizi.



UFFICIO TAX CREDIT E FINANZIAMENTI

ANICA

V.le Regina Margherita 286, Roma

+39 06 4425961 - anica@taxcreditcinema.it - www.anica.it